

Penale Sent. Sez. 4 Num. 274 Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 17/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIFULCO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 17/01/1987

avverso la sentenza del 12/06/2019 del GIP TRIBUNALE di NOLA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. *Ciro Bifulco*, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei suoi confronti la pena sospesa di mesi 1 e giorni 10 di arresto, oltre alla sospensione della patente per anni 1 ed alla confisca del veicolo, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,4 g/l, con l'aggravante della provocazione dell'incidente e dell'ora notturna, 2 luglio 2018), ha dedotto l'illegittimità delle sanzioni amministrative in considerazione del tasso alcolemico accertato, inferiore a 1,5 g/l.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza con riferimento alla confisca del veicolo, da sostituire con il fermo amministrativo per 180 giorni.

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno dato, all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, risposta positiva."

2. Il ricorso è parzialmente fondato.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata quantificata in misura pari al minimo previsto dalla legge, in considerazione del combinato disposto dell'art. 186, commi 2, lett. b, e 2-bis, cod. strada, tenuto conto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 51743 del 11/10/2017 cc. - dep. 14/11/2017, Rv. 271250 - 01). La statuizione risulta, quindi, legittima ed incensurabile.

Al contrario, la confisca del veicolo è illegittima, essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l e ricadendosi, dunque, nella previsione dell'art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada, che non contempla tale sanzione accessoria. Invero, nel caso in cui il conducente postosi alla guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo soltanto ove risulti accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5; se il predetto tasso risulti inferiore, può essere

disposto unicamente il fermo amministrativo (Sez. 4, n. 32021 del 10/06/2010 - dep. 18/08/2010, PM in proc. Verardo, Rv. 24752301).

In ordine al fermo amministrativo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 224-ter, comma 4, cod.strada, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. La presente sentenza deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice a quo al fine di sollecitare l'adempimento in esame.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca del veicolo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo Fiat Punto targato EJ441MK. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza alla cancelleria del Tribunale di Nola per i successivi adempimenti di cui all'art. 224-ter, comma 4, cod.strada.

Così deciso in Roma 17 dicembre 2019